

# *Patto fiduciario e trust su strade distinte*

L'esigenza di riservatezza che può essere posta alla base del negozio fiduciario non può essere considerata, di per se stessa, contraria ad alcun principio ovvero a norme di carattere imperativo, così che la validità del vincolo pattizio

non può essere automaticamente esclusa dal mero rilievo dell'interesse all'occultamento. Lo ricorda il consiglio nazionale del notariato con lo studio n. 5-2020/C sulla circolazione fiduciaria dei beni. A fondamento di tale principio vi sono svariate sentenze, su tutte quella del tribunale di Cagliari del 10 dicembre 1999, che non hanno mai messo in dubbio la meritevolezza del negozio fiduciario sia la presenza di istituti che consentono di impugnare, a talune condizioni, gli

atti di disposizione del patrimonio. Tale meritevolezza appare espressamente sancita dalla legge 1966/39 che disciplina l'attività delle società fiduciarie. Questa circostanza dimostra, infatti, che il legislatore ha ritenuto possibile, opportuno e persino necessario provvedere alla tipizzazione di un contratto d'instestazione fiduciaria di valori mobiliari e di partecipazioni sociali da affidare alle società fiduciarie, per perseguire finalità di riservatezza e di gestione professionale dei titoli. Si tratta d'interessi contigui a quelli di ogni negozio fiduciario, a eccezione del fatto che a svolgere l'incarico è, in tale ipotesi, un soggetto professionale. Se ne ricava, pertanto, un indice che queste finalità sono state considerate meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. Si potrebbe forse sollevare il problema della specifica

funzione che l'operazione fiduciaria è destinata ad attuare, secondo alcuni riconducibile all'occultamento patrimoniale. Eppure non si ha, nel caso di negozio fiduciario, una vera e propria separazione patrimoniale, come invece

accade nel trust o vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cc, che infatti prevede un controllo di meritevolezza più stringente, ossia che i beni siano destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ex art. 1322, c. 2 La causa del destinare ad uno scopo deve essere valutata di volta in volta alla stregua del programma di interessi posto alla base dell'atto di destinazione. Come anche

del trust, la segregazione in sé non può elevarsi al rango di causa: essa deve essere funzionalizzata al perseguimento di un programma negoziale, che va rappresentato nell'atto istitutivo. Ne è conseguita, talvolta, la nullità per difetto di meritevolezza di quei trust o vincoli di destinazione istituiti ex art. 2645-ter cc in cui il programma negoziale consisteva unicamente nel motivo che aveva spinto il disponente a tutelare il proprio interesse egoistico alla protezione patrimoniale. A differenza del trust e del vincolo di destinazione il patto fiduciario non ha riflessi sul regime giuridico dei beni: non si crea quindi una segregazione patrimoniale né una limitazione della responsabilità nei confronti dei creditori del fiduciario.

*Fabrizio Vedana*

— © Riproduzione riservata — ■



Il logo del Notariato